

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL RISTORANTE DEL CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO – CPV 55310000-6, CIG 8080402EA9, NUTS ITC11.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

- 1.1. La Fondazione Circolo dei lettori (di seguito “**Fondazione**”) ha indetto la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione presso il ristorante sito all’interno del Circolo dei Lettori di Torino.
- 1.2. Il presente Disciplinare di gara contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento che avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, e 173 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“**Codice**”) – **CIG 8080402EA9**.
- 1.3. Il Responsabile del procedimento (di seguito “**R.U.P.**”), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Niccolò Gregnanini.
- 1.4. La presente procedura di gara non sarà eseguita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, di cui all’art. 40, comma 2, del Codice in quanto gli uffici della Fondazione non dispongono ad oggi di attrezzature specializzate per l’utilizzo di tali mezzi di comunicazione e si avvalgono pertanto, della deroga prevista all’art. 52, comma 1, lett. c), del Codice.

2. DOCUMENTI DI GARA

- 2.1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Bando di gara (di seguito “**Bando**”);
 - b) Disciplinare di gara (di seguito “**Disciplinare**”) con i relativi allegati;
 - c) Capitolato Speciale (di seguito “**Capitolato**”) con i relativi allegati.
- 2.2. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.circololettori.it

3. CHIARIMENTI

- 3.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: gare.circololettori@legalmail.it entro il giorno **21 novembre 2019**.
- 3.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite al massimo entro le ore 12:00 del giorno **25 novembre 2019**, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo www.circololettori.it.
- 3.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

- 4.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito "PEC"), per i concorrenti con sede in Italia, oppure di posta elettronica ordinaria (di seguito "PEO"), per i concorrenti con sede in altro Stato, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
- 4.2. Salvo quanto disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Fondazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.circololettori@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
- 4.3. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/ PEO o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Fondazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 4.4. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
- 4.5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 4.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO, LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 5.1. La concessione ha ad oggetto la gestione del servizio di ristorazione presso il ristorante sito all'interno della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, con sede in Palazzo Graneri della Roccia, in via Bogino n. 9 – 10123 Torino, come meglio descritto nel Capitolato speciale (di seguito "Servizio") – **NUTS ITC11 - CIG 8080402EA9 - CPV 55310000-6**.
- 5.2. Il Servizio avrà una durata di n. **72 mesi** dalla data della sottoscrizione del contratto di concessione.
- 5.3. La Fondazione si riserva la possibilità di rinnovare il Servizio, alle medesime condizioni, per una durata pari di n. **24 mesi**. La Fondazione esercita tale facoltà comunicandola al Concessionario a mezzo PEC almeno n. 3 mesi prima della scadenza del contratto: in tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione del Servizio nei termini e alle condizioni di cui all'offerta economica.
- 5.4. La durata della concessione ultraquinquennale è giustificata, ai sensi dell'art. 168 del Codice, dalla necessità di consentire al concessionario di poter disporre del tempo utile a recuperare gli investimenti (che interessano anche l'allestimento dei locali adibiti a ristorante) insieme ad una remunerazione del capitale investito.
- 5.5. Nessun diritto, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo o ragione spetta al Concessionario nel caso di mancato esercizio o di mancato esercizio integrale da parte della Fondazione in relazione alla facoltà prevista al punto precedente.
- 5.6. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, la Fondazione si riserva di prorogare la durata della concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni.

6. IMPORTO A BASE DI GARA

- 6.1. L'importo della concessione dell'intero periodo di cui ai precedenti punti 5.2, 5.3. è stimato, a norma dell'art. 167 del Codice, in **€ 5.600.000,00**, IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 8.000,00, IVA esclusa. Per la determinazione di tale importo, la Fondazione ha considerato il fatturato annuo dell'attuale concessionario che ammonta a circa € 700.000,00, IVA esclusa.
- 6.2. L'importo di cui al punto 6.1., funzionale ad attribuire all'affidamento un valore economico per le finalità indicate all'art. 35 del Codice, ha un valore meramente indicativo, e la Fondazione non garantisce pertanto la realizzazione di alcun volume minimo di affari.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 7.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o plurisoggettiva, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- 7.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 7.3. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
- 7.4. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 7.5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7.6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 7.7. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

8. REQUISITI GENERALI

- 8.1. Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, se soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia, **oppure** per i quali sussistono cause di esclusione in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza, se soggetto di altro Stato non residente in Italia.

- 8.2. Sono, altresì, **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti morali previsti all'art. 71, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., come richiamati dall'art. 4 della L.R. Piemonte n. 38/2006 e s.m.i.
- 8.3. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9. REQUISITI SPECIALI

- 9.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
- 9.2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.3. **Requisiti di idoneità professionale:**

- 1) Se soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA o in un uno dei registri professionali per attività corrispondenti o compatibili con quelle oggetto di concessione **oppure**, se soggetto di altro Stato non residente in Italia, iscrizione nei corrispondenti Registri Commerciali per attività compatibile con l'oggetto della concessione.

Comprova del requisito:

- nel caso di soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia: la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
 - nel caso di soggetto di altro Stato non residente in Italia: l'operatore economico è tenuto a provare l'iscrizione nei corrispondenti Registri Commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito **oppure** mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- 2) Essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., come richiamati dall'art. 5 della L.R. Piemonte n. 38/2006 e s.m.i.

Comprova del requisito: secondo le disposizioni vigenti in materia

9.4. **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- 1) **fatturato globale** negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2016 – 2017- 2018) per un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00, IVA esclusa.

Comprova del requisito ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice:

- a) per le *società di capitali*: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) per gli *operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale* ovvero di *società di persone*: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione.

- 2) **idonea referenza bancaria**, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la piena solvibilità del concorrente.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione.

9.5. **Requisito di capacità tecnica e professionale:**

Elenco di servizi analoghi a quello oggetto di concessione di importo complessivo almeno pari a € 1.500.000,00, prestati nel quinquennio decorrente dal 25 ottobre 2014 al 25 ottobre 2019. Per “servizi analoghi” si intende la gestione di ristoranti con numero di sedute non inferiore a 30. Si precisa che i suddetti servizi possono riguardare attività svolte in appalto o concessione.

Comprova del requisito ai sensi dell'art.86 e dell'allegato XVII, parte II, del Codice e, in particolare:

- a) in caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante produzione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) in caso di servizi prestati a favore di *committenti privati* mediante produzione dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 9 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, in mancanza dei certificati attestanti l'avvenuta esecuzione del Servizio prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici (rilasciati in originale o in copia conforme dalle medesime amministrazioni), i concorrenti possono presentare le fatture relative a tale servizio indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, il nominativo del contraente pubblico, nonché l'oggetto, il periodo di riferimento e l'importo del contratto stesso.

10. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

- 10.1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 10.2. I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** deve essere posseduto da tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo.
- 10.3. I **requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale**, ad eccezione della referenza bancaria che deve essere presentata da ciascun componente, devono essere posseduti dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso, fermo restando che il soggetto mandatario deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria.

11. AVVALIMENTO

- 11.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario previsti nel bando, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

- 11.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 11.3. L'Ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio Documento di Gara Unico Europeo ("DGUE"), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini e secondo il contenuto previsto all'art. 17.3, punti 1) e 2)
- 11.4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto di concessione.
- 11.5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

- 11.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- 11.7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

12. GARANZIA PROVVISORIA

- 12.1. L'offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 112.000,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
 - una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 12.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della concessione, dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della concessione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, ovvero sia le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 12.3. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente: Banca Prossima S.p.a. Via Monte di Pietà 32, 10121 Torino IT03T0306909606100000019794;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

12.4. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo soggetto plurisoggettivo;
- c) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - operatività entro n. 15 a semplice richiesta scritta della Fondazione;
 - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

12.5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono **essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

12.6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

12.7. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- 12.8. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 12.9. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art 20 del d.lgs n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).
- 12.10. E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenze di clausole obbligatorie, etc..).
- 12.11. Non è sanabile – è quindi causa di **esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

- 14.1 Il sopralluogo presso il Ristorante del Circolo dei lettori è **obbligatorio**, tenuto conto del fatto che le offerte potranno essere formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** della procedura di gara.
- 14.2 Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì, mercoledì e giovedì, a partire dal 6 novembre 2019 e fino al 20 novembre 2019.
- 14.3 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a gare.circololettori@legalmail.it deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- 14.4 Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 2 giorni di anticipo.
- 14.5 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 14.6 La Fondazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
- 14.7 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra diversi operatori economici, il

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

- 14.8 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti** il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
- 14.9 In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 14.10 La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Fondazione attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 14.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Fondazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

- 14.2. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 14.3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Fondazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 15.1. Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere chiuso, sigillato e trasmesso, a scelta del concorrente, a mezzo raccomandata del servizio postale, corriere o mediante consegna a mano. La consegna può essere effettuata tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso la sede della Fondazione Circolo dei lettori, in via Bogino n. 9 - 10123 Torino.
- 15.2. Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 2 dicembre 2019** esclusivamente all'indirizzo indicata al precedente punto 15.1.
- 15.3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, indirizzo, PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura: "**CIG 8080402EA9 - procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione presso il ristorante della Fondazione Circolo dei lettori di Torino - OFFERTA - Non aprire**".

- 15.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 15.6. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente:
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Offerta tecnica";
"C - Offerta economica";
"D - Piano economico finanziario".
- 15.7. La mancata chiusura delle buste "A", "B", "C" e "D" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **causa di esclusione** dalla gara.
- 15.8. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 15.9. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 15.10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 15.11. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 15.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 15.13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 15.14. Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 15.15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
- 15.16. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

- 15.17. L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 15.18. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Fondazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 16.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
- 16.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- 16.3. Ai fini della sanatoria la Fondazione assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che la devono rendere.
- 16.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Fondazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di **esclusione**.
- 16.5. In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
- 16.6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

17.1. **Domanda di partecipazione**

Domanda di partecipazione redatta, preferibilmente secondo il modello allegato (**All. n. 1**) e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.

17.2. **D.G.U.E.**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria;
- e) PASSOE dell’ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, c) bis, c) ter, c-quater), f), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’art. 9.3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui all’art. 9.4 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all’art. 9.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

17.3. Documentazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara di essere in possesso dei requisiti, morali e professionali, di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., nonché degli artt. 4 e 5 della L.R. Piemonte n. 38/2006 e s.m.i..
- c) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- d) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il Servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del Servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- f) si impegna alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario presentato;
- g) autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- h) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
- i) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla Fondazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le suddette dichiarazioni dalla lett. a) alla lettera h), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui alle lettere a) e b).

17.4. **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Fondazione;
- c) documento attestante la garanzia provvisoria;
- d) dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- e) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- f) **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, accompagnata da apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r n. 445/2000, in cui si attesta la conformità all'originale;
- g) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- h) referenza bancaria di cui al punto 9.4. n. 2) del presente Disciplinare.

17.5. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti plurisoggettivi**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione oppure quali sezioni interne alla domanda medesima.

- 17.6. **In caso di subconcessione:** indicazione delle parti del Servizio che si intendono affidare in sub-concessione.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

- 18.1. La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere una **relazione descrittiva del Servizio**, avente ad oggetto i successivi criteri di valutazione A, B, C, D e composta da massimo n. **20** pagine (ciascuna di una sola facciata, carattere *times new roman* 11, interlinea 1,5), comprensive di eventuali grafici, tabelle e immagini, ed esclusi i *curricula* delle principali figure professionali di cui al punto B:

A. PROPOSTA DI ALLESTIMENTO E ARREDO DEGLI SPAZI ADIBITI A RISTORANTE (max 10 punti) la proposta progettuale dovrà essere redatta considerando che:

- una parte degli arredi attualmente presenti nel Ristorante (**All. n. 2**) è di proprietà della Fondazione che li concederà in uso al concessionario qualora questi intenda utilizzarli. Nel caso in cui tali arredi non vengono utilizzati, il relativo stoccaggio sarà a cura e spese del Concessionario;
- gli altri arredi sono di proprietà dell'attuale gestore (**All. n. 3**) e potranno, se del caso, essere oggetto di futuri accordi per l'acquisto;
- alcuni arredi risultano vincolati dalla Soprintendenza dei beni culturali e non potranno essere in alcun modo alterati (**All. n. 4**);
- l'acquisto di eventuali nuovi arredi e allestimenti in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti sarà a carico del Concessionario;
- l'immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che proporrà il miglior utilizzo degli spazi e una maggiore cura dell'allestimento.

B. PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI (max 30 punti) con particolare riferimento a: numero minimo di addetti e relative mansioni, orari di lavoro, *curricula* delle principali figure professionali (fra cui il Responsabile della concessione di cui all'art. 6 del Capitolato).

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà maggior continuità ed efficienza del servizio e che proporrà le risorse professionali più qualificate e che abbiano maturato un'esperienza specifica nell'ambito dell'attività di ristorazione.

C. COMPLESSITA', VARIETA' E QUALITA' COMPLESSIVA DELL'OFFERTA ENOGASTRONOMICA (max 30 punti): descrizione dell'articolazione dell'offerta enogastronomica con indicazione della tipologia e qualità dei prodotti, ipotesi di menù, carta dei vini, elenco di partner e fornitori, prezzi di riferimento al pubblico nonché prezzo convenzionato per i dipendenti.

Criterio motivazionale: sarà preferita l'offerta che garantirà l'utilizzo dei prodotti tipici del territorio, a Km 0, certificati DOP/IGP/STG, biologici e con un buon rapporto qualità/prezzo.

- 18.2. Qualora non venga rispettato il numero massimo di pagine indicate al punto 18.1., le cartelle in eccedenza non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.
- 18.3. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato, pena l'**esclusione** dalla procedura di gara.
- 18.4. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 18.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto 17.1.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.

- 19.1. La busta “C – Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica che dovrà essere predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente Disciplinare (**All. n. 5**) e sottoscritta con le modalità di cui al punto 17.1. L’offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere, la **percentuale di aumento**:
- del canone di concessione annuo**, pari a € **30.000,00 (max 15 punti)**;
 - della percentuale minima sul fatturato annuo**, al netto dell’IVA, per la gestione del Servizio, pari al **3% (max 15 punti)**.
- 19.2. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola: nel caso in cui siano indicate un numero di cifre decimali dopo la virgola superiori a n. 3, saranno considerate esclusivamente le prime n. 3 cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
- 19.3. Sono inammissibili le offerte economiche con percentuale di aumento pari a zero.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- 20.1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 3, e 173 del Codice.
- 20.2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
- Offerta tecnica: **70/100** punti;
 - Offerta economica: **30/100** punti.
- 20.3. In conformità alle Linee Guida n. 2 aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 424 del 2 maggio 2018, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore e la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell’offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di **natura qualitativa** di cui al **punto 18.1 lettere A), B), C)**, attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario; una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti; questi ultimi saranno quindi da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio e sotto-criterio;
- per quanto riguarda gli elementi di **natura quantitativa** di cui al **punto 19.1 lettere a), b)** attraverso la seguente formula:
 $V_{ai} = R_a / R_{max}$

dove:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (percentuale di rialzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (percentuale di rialzo) più elevato

Si precisa che:

- con riferimento all'elemento quantitativo di cui all'art. **19.1., lett. a), relativo al canone annuo fisso**: R_{max} è la percentuale di rialzo sull'importo a base di gara (es. 6%) più elevata tra quelle offerte dai concorrenti;
- con riferimento all'elemento quantitativo di cui all'art. **19.1., lett. b), relativo al fatturato per la gestione del Servizio**: R_{max} è il risultato della sommatoria tra la percentuale di rialzo più elevata tra quelle offerte dai concorrenti (es. 6%) e la percentuale minima (ovverosia 3%) prevista a base di gara (es. per un valore finale del 9%).

21. CONTENUTO DELLA BUSTA D – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

21.1. La Busta D dovrà contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della gestione per tutta la durata della concessione, al fine di dimostrare la sostenibilità delle offerte e della concessione.

21.2. Tale documento dovrà contenere l'analisi condotta sulla base dei seguenti elementi:

- a) ricavi ipotizzati;
- b) costi investimenti iniziali;
- c) costi operativi per la gestione del Servizio, con scheda dettagliata dei costi relativi al personale impiegato e con indicazione di: retribuzione lorda, numero delle risorse utilizzate con specifica mansione e costi relativi;
- d) costi attrezzature e materiali;
- e) costi per la sicurezza aziendale;
margine operativo lordo e netto stimato;
- f) l'impegno del concorrente alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

22.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **2 dicembre 2019**, alle ore **16:00**, presso gli uffici della Fondazione, in via Bogino n. 9, Torino. Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

22.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mezzo PEC **almeno n. 2 giorni prima** della data fissata. Parimenti per le sedute successive.

22.3. Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata con la "**Busta A – documentazione amministrativa**".

22.4. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale sanabile della documentazione amministrativa verrà attivata, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice, la

procedura di soccorso istruttorio e si sospenderà la seduta fissando, eventualmente, la data di quella successiva.

- 22.5. Una volta conclusa la valutazione della documentazione amministrativa, la Fondazione adotterà e comunicherà ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice, il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara.
- 22.6. Considerati i comunicati del presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019 e del 10 aprile 2019, la Fondazione provvederà direttamente alla nomina della commissione giudicatrice ("**Commissione**"), ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti negli specifici settore a cui si riferisce la concessione e nei cui confronti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del predetto Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Fondazione.
- 22.7. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche (cfr. Linee Guida n. 3 aggiornate con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017).
- 22.8. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà nella stessa seduta o in una seduta successiva a consegnare gli atti alla Commissione la quale, in seduta pubblica, procederà all'apertura della "**Busta B - offerta tecnica**" e alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
- 22.9. In una o più sedute riservate, la Commissione provvederà ad esaminare e valutare le offerte tecniche e ad assegnare i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.
- 22.10. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla procedura. Nella medesima seduta, o in seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della "**Busta C - offerta economica**" e della "**Busta D - Piano Economico Finanziario**". Si procederà, quindi, alla valutazione dell'offerta economica, all'attribuzione del relativo punteggio e alla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica, con formazione della graduatoria finale. Di seguito verrà esaminato il Piano Economico Finanziario del concorrente risultato primo in graduatoria.
- 22.11. Ai sensi dell'art 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Fondazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della gara, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 22.12. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario si presenti come anormalmente bassa, la valutazione di congruità dell'offerta sarà condotta anche sulla base del Piano Economico Finanziario prodotto.
- 22.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.
- 22.14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

- 22.15. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
 - presentazione delle offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti della procedura, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE

- 23.1. Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P. richiede al concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti speciali dichiarati. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 23.2. All'esito positivo delle operazioni di cui sopra la Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, adotterà il provvedimento di aggiudicazione.
- 23.3. In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione o dell'aggiudicazione se adottata nelle more, alla segnalazione all'A.NA.C, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione nei confronti del secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 23.4. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 23.5. La Fondazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.
- 23.6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipulazione della concessione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro n. 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 23.7. La stipulazione della concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
- 23.8. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Fondazione procede alla stipula della concessione anche in assenza di

dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso nel caso in cui siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

- 23.9. La concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- 23.10. La stipula avrà luogo entro n. 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 23.11. All'atto della stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e gli ulteriori documenti previsti dal Capitolato, comprese le polizze assicurative.
- 23.12. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
- 23.13. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di n. 60 giorni dall'aggiudicazione.
- 23.14. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.474,19. La Fondazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- 23.15. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della concessione.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 24.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Niccolò Gregnanini

Allegati C.S.:

- 1) modello domanda di partecipazione;
- 2) arredi di proprietà della Fondazione;
- 3) arredi e attrezzature di proprietà dell'attuale gestore;
- 4) arredi vincolati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali;
- 5) modello di offerta economica.